



Titolo

TESSERAMENTO – CALCIATORE - DICHIARAZIONE DI NON ESSERE STATO TESSERATO PER SOCIETÀ ESTER
RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ –ART. 6 CGS – ASSENZA DI COMPORTAMENTO COLPOSO DEL CALCIATORI
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ – NON SUSSISTE

Descrizione

Non incorre in responsabilità disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva la società in assenza di un comportamento colposo di un calciatore che ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; la responsabilità c.d. oggettiva, contemplata dal disposto ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, opera soltanto in presenza dei seguenti irrinunciabili elementi (cfr. sul punto, ex multis, Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, Decisione/0058/CFA-2021-2022): la sussistenza del fatto previsto e punito dal Codice di Giustizia Sportiva; la commissione dello stesso da parte di tesserati, dirigenti, soci, sostenitori, ecc.; l'imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, del fatto al suo autore. Alla società non incombeva uno specifico obbligo di accertamento circa il pregresso tesseramento del proprio calciatore presso Federazioni estere, bensì soltanto un onere, nell'ipotesi in cui fossero emersi elementi tali da rendere dubbia la provenienza sportiva del giocatore. Del resto, diversamente opinando, si finirebbe per introdurre nel sistema un obbligo a tutti gli effetti di accertamento preventivo della provenienza del giocatore, con pesanti ripercussioni sull'organizzazione degli uffici federali. Obbligo che allo stato non è contemplato da alcuna disposizione normativa.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 41/CFA/2022-2023/C

Presidente

Lipari

Relatore

Ronzani

Riferimenti normativi

art. 6, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0041 CFA del 4 novembre 2022 (Procura federale interregionale/Bantus Marius - U.S. Medoacus A.S.D.)